dossier

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1641

"Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici"

gennaio 2015
n. 191

servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura

Servizio Studi

Direttore: L. Gianniti

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario
(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute
Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura
Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio
Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti
Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura
Capo ufficio: L. Borsi _3538
Reggente ufficio: C. Andreuccioli _5461

Politica estera e di difesa
Capo ufficio: A. Mattiello _2180
Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali
Capo ufficio: ---

Legislazione comparata e CERDP
Capo ufficio: ---

Documentazione

Vladimiro Satta _2057
Letizia Formosa _2135
Maria Paola Mascia _3369
Simone Bonanni _2932
Michela Mercuri _3481
Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1641

"Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici"

gennaio 2015
n. 191

a cura di: G. Buonomo

Classificazione Teseo: Agrumi. Contributi pubblici. Difesa del suolo. Spiagge e litorali. Isole.

I N D I C E

PREMESSA 7

SINTESI DEL CONTENUTO 9

SCHEDE DI LETTURA 15

Articolo 1
(Finalità)
Scheda di lettura 17

Articolo 2
(Disciplina degli interventi)
Scheda di lettura 19

Articolo 3
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici)
Scheda di lettura 21

Articolo 4
(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati)
Scheda di lettura 23

Articolo 5
(Attuazione degli interventi)
Scheda di lettura 25

Articolo 6
(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici)
Scheda di lettura 27

Articolo 7
(Attività dei consorzi di tutela)
Scheda di lettura 29

Articolo 8
(Procedura per l'assegnazione dei contributi)
Scheda di lettura 31

Articolo 9
(Controlli e sanzioni)
Scheda di lettura 33

PREMESSA

Il disegno di legge n. 1641 - che proviene dalla Camera dei deputati - è di iniziativa parlamentare; esso reca norme per il recupero e la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico.
Esso proviene da un testo unificato approvato dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera; è il frutto di un lavoro istruttorio che ha origine dalle precedenti legislature ed è stato ripreso nell'attuale attraverso la ripresentazione delle numerose proposte di legge in materia (C. 55 Cirielli, C.341 Catanoso, C.440 Mongiello, C.741 Oliverio, C.761 Russo, C.1125 Caon e C.1399 Catanoso).

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1
(Finalità)

Il **comma 1** enuncia le finalità dell'intervento, consistenti nel ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico storico e ambientale. La definizione prescelta per l'ambito così individuato, che include anche i terreni meritevoli di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, è quella di «agrumeto caratteristico»: per il **comma 2** esso è situato in aree vocate alla coltivazione delle specie agrumicole, nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.

Articolo 2
(Disciplina degli interventi)

Il **comma 1** reca la disciplina degli interventi, con il rinvio ad un decreto ministeriale per l'individuazione dei territori dove sono ubicati gli agrumeti caratteristici. Per il **comma 2** gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi devono prioritariamente rispettare tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali. Per il **comma 3**, sullo schema del decreto va acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.

Articolo 3
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici)

Il **comma 1** attribuisce ai proprietari - o ai conduttori a qualsiasi titolo - di agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti. Si tratta di un contributo cha andrebbe attribuito con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Articolo 4
(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati)

Il **comma 1** attribuisce un contributo unico, sempre a favore dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo degli agrumeti, a copertura parziale delle spese per sostenere il ripristino degli agrumeti abbandonati: anche queste previsione opera con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Articolo 5
(Attuazione degli interventi)

Ai sensi del **comma 1**, gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino vanno eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 nonché alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per il **comma 2**, gli aiuti previsti dalla legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 6
(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici)

Il **comma 1** prevede che sia istituito il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con una dotazione di 2 milioni per il 2014, 1 milione per il 2015 ed altrettanto per il 2016. Con il **comma 2**, si provvede alla sua copertura.
Ai sensi del **comma 3**, con decreto ministeriale si provvede alla ripartizione, tra le regioni dove sono ubicati gli agrumeti, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi. Il **comma 4** si disciplinano le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7
(Attività dei consorzi di tutela)

Al **comma 1** si prevede l'attribuzione - ai consorzi di tutela delle produzioni di agrumi - della funzione di predisporre un progetto per aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, per individuare gli interventi che consentano di migliorare la resa produttiva nonché per favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionate, con particolare riguardo agli agrumeti abbandonati.

Articolo 8
(Procedura per l'assegnazione dei contributi)

Ai sensi del **comma 1**, la procedura per l'assegnazione dei contributi vede il coinvolgimento delle regioni, le quali dovranno stabilire l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di recupero e di ripristino, le modalità per la presentazione delle domande, la selezione dei progetti e la formazione delle graduatorie. Il **comma 2** reca la clausola di invarianza.

Articolo 9
(Controlli e sanzioni)

Per il **comma 1** le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli. Per il **comma 2** le somme derivanti dalle sanzioni sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla legge.
I **commi 3 e 4** prevedono sanzioni nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi realizzi gli interventi in modo parziale o carente ovvero non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda. Il **comma 5** reca la clausola di invarianza.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Finalità)

1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui agli articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *d)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché a fini di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «agrumeti caratteristici».
2. Gli agrumeti caratteristici sono situati in aree vocate alla coltivazione delle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.

Il **comma 1** enuncia le finalità dell'intervento, consistenti nel ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico storico e ambientale. L'attribuzione allo Stato di competenze avviene in quanto si ritengono prevalenti gli interventi legati alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi della lett. s), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione, e dell'articolo 9 secondo comma della medesima Carta costituzionale. Inoltre, si invoca l'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14.

Il 20 ottobre 2000 a Firenze, i Ministri della cultura e dell'ambiente del Consiglio d'Europa hanno aperto alla firma la Convenzione che definisce regole comuni per la protezione, la pianificazione e la gestione dei paesaggi nel diritto internazionale. L'importanza della Convenzione sta anche nell'obbligo, per i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa che la sottoscrivono, di adeguare le proprie leggi alle direttive previste. Tale Convenzione fissa il principio giuridico dell'unicità culturale del paesaggio: in base ad esso, la tutela dovrà essere esercitata non più su singole porzioni di territorio ma sul paesaggio nella sua complessità e totalità. Definendo il paesaggio come una "determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni", la Convenzione afferma la centralità della tutela del paesaggio come componente irrinunciabile delle strategie di gestione del territorio. Tale Conferenza ha rappresentato – a livello nazionale – la conferma del percorso intrapreso già negli anni precedenti. Nel corso del 1999 il tema della qualità dei paesaggi italiani era stato infatti al centro della

Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio, un'occasione di confronto tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell'opera di protezione del paesaggio. La Conferenza aveva visto al suo termine la costituzione di una "Commissione di studio" per la riforma della norme di tutela, cui era stato affidato il compito di rafforzarle e di adeguarle ai principi espressi nella Convenzione Europea. Ai lavori della Commissione parteciparono, nel corso del 2000, i rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e dei Ministeri interessati, oltre ad esperti del settore.

La definizione prescelta per l'ambito così individuato, che include anche i terreni meritevoli di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, è quella di «agrumeto caratteristico»: per il **comma 2** esso è situato in aree vocate alla coltivazione delle specie agrumicole, nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.

Articolo 2
(Disciplina degli interventi)

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:
a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici;
b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;
c) alla determinazione della misura dei contributi erogabili.

2. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono prioritariamente rispettare tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio.
3. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.

Il **comma 1** reca la disciplina degli interventi, con il rinvio ad un decreto ministeriale per l'individuazione dei territori dove sono ubicati gli agrumeti caratteristici. Si tratta di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Il decreto è destinato anche alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge, nonché alla determinazione della misura dei contributi erogabili.
Per il **comma 2**, comunque, gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi devono prioritariamente rispettare tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali.

Dagli atti parlamentari della Camera[1] è emerso che in determinati contesti territoriali del nostro Paese – quali, per esempio, la costiera amalfitana, il promontorio del Gargano, le numerose aree costiere della Calabria e della Sicilia, il lago di Garda – la coltivazione degli agrumeti, oltre a rappresentare una fondamentale fonte di reddito per gli agricoltori e gli operatori della filiera, è anche un fattore strutturale a forte valenza ambientale, in quanto concorre a preservare l'integrità di quei territori e l'equilibrio naturale del delicato ecosistema delle coste mediterranee. Proprio per difendere queste caratteristiche, il criterio di approvazione degli interventi intende incentivare le produzioni tipiche di pregio o a denominazione di origine, nonché l'ammodernamento strutturale e la riconversione varietale: in proposito, occorre che la ricostituzione varietale sia attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio.
Per il **comma 3**, sullo schema del decreto va acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.

[1] XVII Legislatura, XIII Commissione, Resoconto stenografico, seduta n. 1 di mercoledì 15 ottobre 2014, allegato 3.

Articolo 3

(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici)

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2, con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi.

Il **comma 1** attribuisce ai proprietari - o ai conduttori a qualsiasi titolo - di agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti.

Si tratta di un contributo che andrebbe attribuito con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Esso sarebbe concesso per il triennio 2014-2016. Tenuto conto che esso è riferito agli anni 2014, 2015 e 2016, potrebbe rendersi necessario un aggiornamento del triennio di riferimento in ragione dei tempi di entrata in vigore del provvedimento. A tale proposito si ricorda che l'articolo 2 e l'articolo 6 prevedono l'emanazione di due decreti ministeriali, rispettivamente, per l'individuazione dei destinatari dei contributi e per la ripartizione del Fondo fra le regioni. In base ai termini previsti dalle disposizioni richiamate, l'emanazione dei decreti potrebbe richiedere fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Articolo 4
(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati)

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2, con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati.

Il **comma 1** attribuisce un contributo unico, sempre a favore dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo degli agrumeti, a copertura parziale delle spese per sostenere il ripristino degli agrumeti abbandonati: anche questa previsione opera con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale; anch'essa è limitata al triennio 2014-2016.

Dagli atti parlamentari della Camera[2] è emerso che per le coltivazioni di agrumi realizzate sui terrazzamenti tipici delle fasce costiere, che conferiscono ad esse gran parte del loro particolare pregio paesaggistico, ai fattori generali di crisi si aggiungono ulteriori elementi problematici, dovuti all'obiettiva asperità dei luoghi, difficilmente accessibili con mezzi meccanici; da ciò consegue la necessità di fare ricorso al lavoro prevalentemente manuale sia per le operazioni colturali sia per il trasporto dei mezzi di produzione e degli stessi prodotti. In queste aree si sta così verificando un imponente processo di abbandono da parte dei sempre meno numerosi e, al tempo stesso, più anziani coltivatori, che trovano antieconomica tale attività e frequentemente continuano a praticarla solo per amore dei loro giardini. Tale abbandono determina il degrado del tessuto sociale degli insediamenti umani, con la perdita di attività e forme di lavoro che sono diventate con il tempo una parte fondamentale della cultura di quei territori, nonché una progressiva alterazione del paesaggio, con la crescente e vistosa presenza di zone incolte tra il verde curato degli agrumeti. Tale fenomeno produce inoltre gravi danni all'assetto del territorio che, privato della costante manutenzione da parte degli agricoltori, risulta più vulnerabile agli incendi e al dissesto idrogeologico. Infatti, considerata la funzione che i terrazzamenti svolgono nell'opera di irreggimentazione delle acque e di imbrigliamento dei terreni, si comprende come il loro degrado finisca per causare l'inaridimento dei suoli e un crescente rischio idrogeologico, dovuto alla perdita delle capacità di sostegno dei muretti a secco e al dilavamento dei ripidi pendii.
In occasione delle audizioni svolte, la Commissione Agricoltura della Camera ha potuto direttamente constatare, dagli operatori e dai rappresentanti delle istituzioni locali, quanto sia essenziale fermare il lento degrado e abbandono di quei territori, sostenendo

[2] XVII Legislatura, XIII Commissione, Resoconto stenografico, seduta n. 1 di mercoledì 15 ottobre 2014, allegato 3.

quelle forme di agricoltura e riconoscendo il valore nazionale di un inestimabile paesaggio formato da un intreccio secolare di natura e di cultura.

Articolo 5
(Attuazione degli interventi)

. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 della presente legge nonché alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi del **comma 1**, gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino vanno eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 nonché alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La erogazione alle imprese agricole di aiuti per investimenti destinati alla salvaguardia del territorio da un punto di vista paesaggistico e dal rischio di dissesto idrogeologico, in effetti, comporta che tali aiuti debbano essere valutati alla luce del cap. IV.A degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013".

Sulla base di quanto enunciato negli Orientamenti (punto 30) l'erogazione di aiuti diretti alla conservazione dei paesaggi tradizionali può essere dichiarata compatibile con il mercato unico europeo sulla base all'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che ammette gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (lettera c), nonché gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio (lettera d), sempre che non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune.
Tali aiuti devono in ogni caso soddisfare le condizioni poste dall'art. 5 del regolamento (CE) 1857/2006 di esenzione per le piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, e non vanno quindi preventivamente notificati.
In particolare l'articolo 5 del citato regolamento stabilisce che, per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, possono essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute con un massimale di 10 000 Euro per anno.
Possono essere concessi aiuti fino al 60%, o al 75% nelle zone svantaggiate, dei costi effettivamente sostenuti per investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, come ad

esempio fabbricati agricoli, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda.
Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, secondo le quali l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate (ovvero il 60% nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento), il 40% dei costi ammissibili nelle altre regioni, ed il 75% degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche.
Va rammentato inoltre che gli agricoltori che beneficiano dei contributi PAC sono in ogni caso tenuti a talune pratiche dirette alla conservazione dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi dell'art. 6 e dell'Allegato III del regolamento (CE) 73/2009, che stabilisce norme comuni di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

Per il **comma 2**, gli aiuti previsti dalla legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi dell'articolo 108 TFUE gli Stati membri hanno l'obbligo di informare preventivamente la Commissione europea di ogni progetto volto a istituire aiuti (c.d. "obbligo di notifica") e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione ("principio di sospensione"). La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito che possono essere dispensate dalla procedura di cui all'articolo 108 in questione.
In proposito, va rammentato che il contributo fornito dall'agricoltura alla tutela dell'ambiente e alla conservazione del paesaggio è tra gli aspetti qualificanti del dibattito in corso sul futuro della Politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Tale aspetto è sottolineato già nel documento di lavoro predisposto dalla direzione generale agricoltura della Commissione europea nel dicembre 2009, come base per il dibattito. Nel documento si evidenzia come differenti forme di coltivazione determinino diversi tipi di paesaggio e contribuiscano allo sviluppo del potenziale naturale delle diverse regioni rurali dell'Europa. Questo è un fattore fondamentale dell'attrattività di un'area che, in combinazione con specifici prodotti alimentari regionali, costituisce l'identità di un luogo e ne accresce il suo valore turistico.
Tale impostazione ritorna anche nella risoluzione sul futuro della politica agricola comune dopo il 2013 che il Parlamento europeo ha approvato l'8 luglio 2010, che riconosce che generazioni di agricoltori hanno plasmato i preziosi paesaggi dell'UE e, di conseguenza, devono essere ricompensati affinché continuino ad operare in modo sostenibile, soprattutto nelle aree svantaggiate sotto il profilo della natura. La PAC dovrebbe dunque incentivare ulteriormente misure volte alla tutela della biodiversità e alla protezione dell'ambiente.

Articolo 6
(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici)

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con le regioni interessate, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici in base all'individuazione fatta ai sensi del medesimo articolo 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 1** prevede che sia istituito il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con una dotazione di 2 milioni per il 2014, 1 milione per il 2015 ed altrettanto per il 2016.
Per il **comma 2**, si provvede alla sua copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Ai sensi del **comma 3**, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede alla ripartizione, tra le regioni dove sono ubicati gli agrumeti, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi.
Il **comma 4** il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7
(Attività dei consorzi di tutela)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, predispongono un progetto volto a:
a) aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità;
b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;
c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati nei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.

Al **comma 1** si prevede l'attribuzione - ai consorzi di tutela delle produzioni di agrumi - della funzione di predisporre un progetto per aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, per individuare gli interventi che consentano di migliorare la resa produttiva nonché per favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionate, con particolare riguardo agli agrumeti abbandonati.

Nel fare questo, i consorzi operano in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni. Con tale modalità, potrebbe ritenersi sormontabile il rilievo che fu avanzato dal Governo, in occasione dell'esame di un testo di contenuto analogo presentato alla Camera nella XVI legislatura, quando si era evidenziato che lo svolgimento delle attività istruttorie (da parte dei comuni) e delle attività di controllo (da parte delle regioni) era suscettibile di determinare maggiori oneri per i bilanci degli enti competenti, a fronte dei quali sarebbe stato necessario individuare i relativi mezzi di copertura.

Articolo 8
(Procedura per l'assegnazione dei contributi)

1. Le regioni di cui all'articolo 6, comma 3, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;

b) stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;

c) provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi del **comma 1**, la procedura per l'assegnazione dei contributi vede il coinvolgimento delle regioni, le quali dovranno stabilire l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di recupero e di ripristino, le modalità per la presentazione delle domande, la selezione dei progetti e la formazione delle graduatorie.

Si tratta delle regioni di cui all'articolo 6, comma 3; esse operano nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per il **comma 2**, all'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9
(Controlli e sanzioni)

1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3 e 4. Provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.
3. Fatta salva l'applicazione della legge penale, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.
4. Fatta salva l'applicazione della legge penale, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per il **comma 1** le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi; gli stessi controlli sono poi svolti dalle regioni.

Per il **comma 2**, le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.

I **commi 3 e 4** esordiscono con una clausola di salvaguardia della legge penale: esclusa questa, viene previsto che:

- nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato;
- nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli

interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo;
- in ambedue i casi, il proprietario o il conduttore è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi (il che però non pare applicabile al caso del "contributo unico" di cui all'articolo 4, che non conosce versamenti ulteriori).

Per il **comma 5**, all'attuazione dell' articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ultimi dossier
del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

183/I	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" Vol. I: dall'art. 1 all'art. 2, co. 69 - *Edizione provvisoria*
183/II	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" Vol. II: dall'art. 2, co. 70 all'art. 3 - *Edizione provvisoria*
184	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) A.S. n. 1698 e n. 1699 (e nota di variazioni A.S. n. 1699-*bis)*
185	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699-*bis*; Relazione sulla spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2013 - (Doc. CLXIV, n. 20) - Profili di competenza della 8ª Commissione
186	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699-*bis* Profili di competenza della 13ª Commissione
187	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699-*bis* Profili di competenza della 4ª Commissione - *Edizione provvisoria*
188	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699-*bis*- Profili di competenza della 3a Commissione - Edizione provvisoria
189	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678 "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE"
190	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1733 "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto" *Ed. provvisoria*

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it